



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI PERSONALI A SCUOLA (REGOLAMENTO BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE)

Visto il Dlgs.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista la Legge 29/05/2017 n°71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

Visti gli artt. 3 e 4 dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse";

Considerato il PNSD, azione 6;

si conviene quanto segue:

PREMESSA

L'azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale "Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device)" – letteralmente "Porta il tuo dispositivo" – prevede che la scuola riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole e adeguato i propri dispositivi: *"La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato"*. Si tratta di offrire agli studenti opportunità innovative per ampliare la loro formazione, migliorando contestualmente l'ambiente educativo e di apprendimento.

Il nostro Istituto, pertanto, intende favorire l'uso responsabile dei dispositivi digitali mobili personali, integrandoli nell'attività didattica quotidiana, il che comporta la necessità di definire con chiarezza le norme che regolano l'uso degli stessi a scuola per fini didattici, anche allo scopo di tutelare gli allievi dai rischi e dai pericoli della Rete, di formarli alla corretta gestione delle nuove tecnologie e ai principi della sicurezza informatica.

Art.1 - Autorizzazione all'uso didattico dei dispositivi

Gli alunni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Istituto, possono usare i propri dispositivi mobili per l'attività didattica nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze, previa delibera del Consiglio di Classe/Interclasse, inserita nella programmazione annuale, che consente ai docenti interessati di sperimentare la modalità BYOD, anche solo in alcune discipline e/o in alcune specifiche situazioni. Resta inteso che l'uso del dispositivo mobile è comunque subordinato al consenso esplicito del docente in classe ed esclusivamente per scopi didattici.

Art.2 - Dispositivi ammessi e loro uso

- a. E' ammesso l'uso di:
- computer portatili
 - tablet
 - smartphone
 - e-reader

Non è permesso il loro uso per motivi personali o per gioco durante l'orario di lezione, nelle pause, negli intervalli, durante le uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività



facoltative extracurricolari, manifestazioni sportive, ecc., se non con l'esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe. Lo studente che ne fosse sprovvisto può utilizzare la dotazione di tablet o computer portatili della scuola.

- b. Lo studente è tenuto a portare il dispositivo carico in modo da poterlo utilizzare a scuola senza cavi di alimentazione; è consentito però l'uso di carica-batterie portatili.
- c. E' vietato l'uso delle applicazioni di registrazione audio/video e della fotocamera se non espressamente autorizzate dal docente in servizio e senza il consenso dei soggetti coinvolti, nonché la loro pubblicazione sui social network. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati, in caso di violazione si applica quanto previsto al seguente art. 8, lettera b, punti 2 e 3.

Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione intestati ufficialmente all'II I.C. A. De Gasperi, da cui potranno essere condivisi.

- d. E' vietato l'uso di Internet o dei social network per scopi diversi da quelli didattici e senza la supervisione del docente; in caso di violazione si applica quanto previsto al seguente art. 8, lettera b, punti 1 e 2.
- e. Non è consentito scaricare musica, video, programmi o qualsiasi file senza il consenso del docente; in caso di violazione si applica quanto previsto al seguente art. 8, lettera b, punto 1 e 2.
- f. Non è consentito giocare al computer in rete o off line, se non come parte di una lezione; in caso di violazione si applica quanto previsto al seguente art. 8, lettera b, punto 1.
- g. E' vietato registrare o filmare le lezioni; in caso di violazione si applica quanto previsto al seguente art. 8, lettera b, punti 2 e 3.
- h. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

Art.3 - Responsabilità individuale

- a. Ogni studente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo; la scuola non è responsabile dello smarrimento, furto o danneggiamento del bene che, in nessun caso, dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni o incustodito durante lo svolgimento delle stesse.
- b. Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con l'indicazione di nome e cognome.
- c. E' vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti; la scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi procurati dal proprietario o da altri studenti.
- d. Colui che, volontariamente o per negligenza, procura un danno a un dispositivo della scuola o di un compagno, dovrà risarcire il danno, oltre ad essere sottoposto a sanzione disciplinare.
- e. E' responsabilità dell'allievo riportare a casa il dispositivo al termine delle attività didattiche.
- f. La connessione alla rete Wi-Fi d'Istituto da dispositivi mobili è consentita solo per le esigenze didattiche; l'utilizzo del dispositivo a scuola avverrà soltanto attraverso la connessione alla rete Wi-Fi dell'Istituto, per mezzo di password temporanee (installazione di hot spot scolastico) con le modalità indicate dai docenti. Le password assegnate dalla scuola per l'accesso alla rete e ai programmi sono strettamente personali e non possono essere



divulgate. Ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell'Istituto e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare e verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

Art.4. - Diritti di proprietà intellettuale

- a. Nel rispetto delle normative sul copyright e sui diritti di proprietà, qualora si intenda usare materiale reperibile in rete è obbligatorio citare le fonti e le sorgenti facendo riferimento agli URL di provenienza attraverso il link intero.
- b. Non è ammessa la copia o il plagio di alcun materiale, né la violazione del copyright ad esempio attraverso copie illegali di software, immagini, musica, giochi, film, ecc.: in ogni situazione, è obbligatorio richiedere il permesso degli autori delle informazioni e dei media originali. Si ricorda che la violazione del diritto d'autore è un reato sanzionabile a norma di legge.
- c. La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source e del copyleft.
- d. E' vietata la diffusione del materiale didattico presente sul dispositivo per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.

Art.5 - Diritto di ispezione

- a. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli studenti, di accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle forze dell'ordine qualora lo si ritenga necessario.
- b. Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, può disporre l'ispezione della memoria del dispositivo dello studente laddove si ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate; ciò si riferisce anche, ma non solo, a registrazioni audio e video, fotografie scattate nelle aree di pertinenza della scuola e che violano la privacy altrui o che siano configurabili come atti di bullismo/cyberbullismo.
- c. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della Legge 29/05/2017 n.71, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, della Legge 29/05/2017 n.71 adeguate azioni di carattere educativo, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, rivolte ai minori artefici di tali condotte.

Art. 6 - Compiti del docente

- a. Il docente che intende far ricorso alla metodologia BYOD ha il compito di sorvegliare costantemente l'attività degli alunni, di istruirli all'uso "in sicurezza" dei dispositivi, vigilando sull'osservanza e sul rispetto delle norme e delle indicazioni contenute nel presente Regolamento.
- b. Il docente ha il compito di segnalare all'Animatore Digitale eventuali anomalie della Rete.
- c. I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette. Il docente si farà carico di fornire l'URL delle piattaforme usate al fine di consentire la condivisione delle esperienze didattiche, di raccogliere e archiviare i materiali prodotti.
- d. Il docente che intende avvalersi del BYOD è tenuto a comunicare al Dirigente Scolastico il periodo e le caratteristiche dell'attività da svolgere, ad avvisare gli allievi e le famiglie – attraverso l'agenda del registro elettronico o con annotazione sul diario – con congruo anticipo. Il ricorso al BYOD va riportato anche nella programmazione annuale.



Art. 7 - Compiti dell'Istituto

- a. Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione un adeguato numero di dispositivi per gli alunni che ne fossero privi, al fine di garantire la partecipazione di tutti gli allievi della classe alle attività programmate dai docenti.
- b. L'Istituto avrà cura di garantire connessioni sicure mediante l'utilizzo di dispositivi adatti allo scopo (firewall, parental control, ecc.) compatibilmente con le necessità di utilizzo della Rete e nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 8 - SANZIONI

- a. Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell'accaduto e saranno irrogate secondo il Regolamento d'Istituto.
- b. Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni di cui sopra comporterà l'avvio di provvedimenti disciplinari:
 1. la temporanea o permanente perdita di accesso alla rete;
 2. la confisca del dispositivo per l'intera giornata scolastica e la consegna dello stesso ai genitori;
 3. il ricorso a sanzioni disciplinari, nonché, se necessario, il ricorso ad azioni legali, in caso di gravi reati commessi.
- c. Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri dei dispositivi saranno sempre comunicati alle famiglie attraverso annotazioni sul registro elettronico e sul diario personale dello studente.
- d. Gli allievi sono ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente al docente ogni uso scorretto dei dispositivi, anche ad opera dei compagni.

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

APPROVATO DAL

- COLLEGIO DEI DOCENTI IL __20 ottobre 2020_ Delibera n° __37__
- CONSIGLIO DI ISTITUTO IL __21 ottobre 2020__ Delibera n° __17c__